

ART. 24 LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 176
(CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONE DEL DL 137/2020)

fino al 31.1.2021

(termine indicato nell'art. 1 dl 25.3.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla l. 22.5.2020 n. 35 e poi prorogato al 31.1.2021 dal d.l. 7 ottobre 2020 n. 125 convertito in legge con la legge di conversione del 27.11.2020 n. 159)



A

IL DEPOSITO DELLE MEMORIE EX ART. 415 BIS COMMA 3 C.P.P.

(art. 24, comma 1 e 2)

Deposito **obbligatorio nelle forme che seguono**

[IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 221 COMMA 11, DL 34/2020 (e cioè la norma che prevedeva la facoltà e non l'obbligo del deposito telematico delle memorie ex art. 415 bis comma 3 c.p.p.)]

AVVIENE **ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE DEPOSITO PRESSO IL PORTALE TELEMATICO INDIVIDUATO CON PROVVEDIMENTO DGSIA E CON LE MODALITA' STABILITE NEL MEDESIMO PROVVEDIMENTO ANCHE IN DEROGA ALLE PREVISIONI DEL DECRETO EMANATO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DL 29 DICEMBRE 2009 N. 193 CONV CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22.2.2010 N.24 -> legge che aveva previsto la digitalizzazione del processo civile e penale.**

Il deposito si intende perfezionato al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.

Ancora si rinvia, al comma 2, ad altri atti che saranno indicati con successivo provvedimento e che seguiranno la medesima procedura di deposito telematico.

In sostanza la legge di conversione sul punto non apporta alcuna modifica. Pertanto ad oggi le memorie ex art. 415 bis c.p.p. (e le nomine che seguono l'avviso di conclusione delle indagini preliminari) devono essere depositate unicamente mediante il sistema del PST.

B

IL DEPOSITO DI "TUTTI GLI ATTI, DOCUMENTI O ISTANZE COMUNQUE DENOMINATE DIVERSE DA QUELLE PREVISTE NEL I E NEL II COMMA"

Deposito **facoltativo tramite pec nelle forme e con le modalità che seguono**

Al comma 4 viene sostanzialmente ribadita la possibilità di depositare telematicamente -a mezzo pec- gli atti non ricompresi nei commi 1 e 2 dell'art. 24. Vale a dire tutte le tipologie di atti diverse dalle memorie ex art. 415 bis c.p.p e da quegli atti che ancora non sono stati indicati nell'elenco che sarà pubblicato con decreto del Ministro della Giustizia. **Da notare che le memorie ex art. 415 bis c.p.p. e gli altri atti che saranno indicati con successivo decreto non hanno alcun valore legale se inviati per pec** (così art. 24, comma 6)

Il deposito ha valore legale se:

– inviato da pec inserita nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011 n. 44 (che al comma 2 stabilisce che "Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici e' costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34");

– inviato agli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del DGSIA;

_ gli atti devono essere redatti secondo le specifiche tecniche indicate nell'art. 3 del DECRETO DGSIA 9.11.2020 che qui riporto per comodità:

ART. 3

(Formato dell'atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico)

L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:

- 1. è in formato PDF;*
- 2. è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;*
- 3. è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.*

I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

- 1. sono in formato PDF;*
- 2. le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.*

Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.

La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte.

_ **NOVITA' INTRODotta IN SEDE DI CONVERSIONE** **Quando il messaggio di posta elettronica eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento il deposito può essere eseguito mediante più messaggi ed è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza**

– è previsto l’inserimento dell’atto nel fascicolo digitale e la copia analogica nel fascicolo cartaceo con indicazione della data di ricezione della pec.

– **NOVITA' INSERITA IN SEDE DI CONVERSIONE: IL REGIME DELLE IMPUGNAZIONI**

Fermo quanto previsto dagli artt. 581, 582, **comma 1**, 583 c.p.p. (dunque restano in vigore e valide le disposizioni che disciplinano forma, presentazione e spedizione delle impugnazioni) quando le impugnazioni vengono depositate per pec l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate nel provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati **E CONTIENE LA SPECIFICA INDICAZIONE DEGLI ALLEGATI CHE SONO TRASMESSI IN COPIA INFORMATICA PER IMMAGINE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DAL DIFENSORE PER CONFORMITA' ALL'ORIGINALE**

– **ATTENZIONE:** NON SI APPLICA IL COMMA 2 DELL’ART. 582 C.P.P. Ciò significa che l’atto non potrà essere spedito per pec nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano difensore e imputato se il luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento ovvero davanti ad un agente consolare all’estero MA DEVE ESSERE INVIATO ALLA CASELLA PEC INDICATA CON IL DECRETO DGSIA **RELATIVA ALL’UFFICIO CHE HA EMESSE IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO SEMPRE SECONDO LE MODALITA' E SPECIFICHE TECNICHE INDICATE CON IL PROVVEDIMENTO DGSIA. TALE DISPOSIZIONE NON SI APPLICA PER IL RIESAME O APPELLO DI MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI CHE DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE MEDIANTE INVIO PER PEC NELLA CASELLA DEL TRIBUNALE INDICATO NEL COMMA 7 DELL’ART. 309 C.P.P. (VALE A DIRE IL TRIBUNALE DEL RIESAME).** Sul punto il mero rinvio al comma 7 dell’art. 309 (e il mancato richiamo alla disciplina del comma 5 dell’art. 324 c.p.p. - o, per l’appello, del comma 1 bis dell’art. 322 bis c.p.p. che indica il diverso Tribunale competente a decidere per il riesame della misura cautelare reale) porrà non pochi problemi specie tenendo in considerazione che proprio l’art. 324 c.p.p. richiama l’art. 582 per le modalità di deposito delle impugnazioni in materia cautelare reale. A mio personale giudizio il riferimento al comma 7 dell’art. 309 c.p.p. riguarda unicamente il riesame e l’appello delle misure cautelari personali. Per gli altri mezzi di impugnazione relativi a misure cautelari personali il giudice competente resta sempre il Tribunale in composizione collegiale del capoluogo della provincia nella quale ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.

– ALLO STESSO MODO POSSONO ESSERE DEPOSITATI I MOTIVI NUOVI E LE MEMORIE CHE DOVRANNO ESSERE INViate **ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE**

– QUESTE REGOLE SI APPLICANO A TUTTI GLI ATTI DI IMPUGNAZIONE COMUNQUE DENOMINATI E IN QUANTO COMPATIBILI e dunque ALLE OPPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 410 (opposizione richiesta di archiviazione), 461 (opposizione decreto penale di condanna) e 667, COMMA 4 C.P.P. (opposizione in materia di esecuzione relativa al dubbio sull’identità del detenuto) nonché ai reclami in materia di ordinamento penitenziario (l. 26.7.1975, n. 354). [art. 24, comma 6 quinquies]

– **ATTENZIONE NUOVI CASI DI INAMMISSIBILITA' DELLE IMPUGNAZIONI** (art. 24, comma 6 sexies): fermo restando quanto disposto dall’art. 591 c.p.p. (RESTANO DUNQUE VALIDE TUTTE LE VIOLAZIONI A PENA DI INAMMISSIBILITA' GIA' PREVISTE DAL CODICE DI RITO) se ne aggiungono altre strettamente legate alla modalità di trasmissione dell’atto per pec:

sono altresì causa di inammissibilità:

- 1) la mancata sottoscrizione digitale dell'atto;
- 2) la mancata sottoscrizione delle copie informatiche per immagine per conformità all'originale;
- 3) l'invio da un indirizzo di posta elettronica certificata non ricompero nei registri generali di cui all'art. 7 del Regolamento di cui al D.M. 21.2.2011, n. 44;
- 4) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta non intestato al difensore;
- 5) quando l'atto è trasmesso ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato secondo l'elenco predisposto dal DGSIA o nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia cautelare personale o reale ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p. (resta, a mio parere, la criticità sopra evidenziata per le misure cautelari reali che non vengono impugunate innanzi al Tribunale indicato nel comma 7 dell'art. 309 c.p.p.).

Si noti che il giudizio di inammissibilità - in tal caso (e solo in tal caso, visto che è stato fatto salvo il 591 c.p.p.)- sarà pronunciato dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Si tratta di una norma in deroga al regime ordinario dell'inammissibilità che desta non poca preoccupazione. La norma tace sull'impugnabilità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Vi è da ritenere che, avendo fatto salva l'applicabilità dell'art. 591 c.p.p. il provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità - ancorché pronunciato dal giudice *a quo*- sia ricorribile per Cassazione secondo le scadenze e le modalità stabilite nell'art. 591, comma 3, c.p.p. Da notare, infine, che l'inammissibilità, ai sensi del successivo comma 4 dell'art. 591 c.p.p. è sanzione processuale che potrebbe in ipotesi essere pronunciata in ogni stato e grado. Vero è che il comma 4 fa riferimento solo all'inammissibilità pronunciata dal giudice dell'impugnazione (e non dal giudice *a quo*) ma credo che il rinvio al 591 c.p.p. consenta di estendere tale previsione anche alla novella declaratoria di inammissibilità. E dunque potrebbe, invero, anche la Corte d'appello o la Corte di cassazione pronunciare l'inammissibilità non rilevata dal giudice *a quo*.

La declaratoria di inammissibilità per violazione dell'art. 24, comma 6 *sexies*, è estesa anche agli atti richiamati nel comma 6 *quinquies* (opposizioni e reclami).

NORMA TRANSITORIA

La disciplina sopra richiamata per gli atti di impugnazione si applica a tutti gli atti depositati **successivamente** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino a quella data CONSERVANO EFFICACIA GLI ATTI DI IMPUGNAZIONE DI QUALSIASI TIPO, GLI ATTI DI OPPOSIZIONE E I RECLAMI GIURISDIZIONALI IN FORMATO ELETTRONICO SOTTOSCRITTI DIGITALMENTE E TRASMESSI A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO RISTORI E INVIATA ALLA CASELLA DEL GIUDICE COMPETENTE A NORMA DEL COMMA 4.